

CARCERE E GIUSTIZIA

Tracce di riflessione a partire dall'esperienza di servizio

PREMESSE

1. Costituzione e Ordinamento penitenziario

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 25

- Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 27

- La responsabilità penale è personale.
- L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
- Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ordinamento penitenziario, legge n. 354/75; art. 1: "Trattamento e rieducazione"

- Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
- Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
- Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
- I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
- Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
- Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

2. Il delitto, il peccato e la legge

"Delitto", secondo il linguaggio comune, indica un'azione negativa che produce effetti gravi, contrari alla vita umana in generale. Presuppone un'iniziativa responsabilmente voluta, posta in atto da qualcuno che si può giudicare "colpevole"; altrimenti si parla di un evento accidentale, di un incidente. Perché il colpevole sia perseguibile dalla legge, serve una legge positiva che stabilisca che quell'azione è illecita¹: il grado di intenzionalità dell'illecito può costituire aggravante o attenuante; l'ignoranza della legge non giustifica.

"Peccato" è una categoria della morale e riguarda la coscienza della persona, ovvero il versante soggettivo dell'azione negativa: dice che chi ha fatto del male lo ha voluto con "piena

¹ Secondo il linguaggio strettamente giuridico, gli atti contrari alla legge sono definiti "illeciti" e si distinguono come "illeciti amministrativi", dove è prevista una "sanzione amministrativa"; "illeciti civili", dove si parla di "risarcimento del danno" e "illeciti penali": questi ultimi sono denominati "reati" e prevedono "sanzioni penali". I reati si distinguono in relazione al regime giuridico a cui sono sottoposti, in "contravvenzioni" (generalmente meno gravi, per cui si prevedono le pene di "arresto" e "ammenda") e "delitti" (più gravi, per cui si prevede "ergastolo", "reclusione" o "multa").

avvertenza e deliberato consenso”. Non è uno sbaglio; ha, quindi, ha una dimensione religiosa perché esprime una contrapposizione intenzionale al bene delle relazioni sociali e alla vita umana in generale. Dire se un delitto sia anche peccato significa giudicare la coscienza di una persona, cioè dire che essa voleva proprio il male: ma questo non è possibile all'uomo. E' però nostro dovere giudicare se l'azione rechi obiettivamente un danno e, se lo reca, è dovere della società impedire che quell'azione sia posta.²

Andare contro la legge è sempre un male, perché la persona umana ha una dimensione sociale e la società ha bisogno di darsi delle regole per essere effettiva. Tuttavia ci potrebbero essere leggi rispetto alle quali la coscienza del singolo ritiene di non doversi adeguare e fare “obiezione di coscienza”; ci sono, infine, altri casi specifici in cui il singolo può ritenere che la legge non si applichi o non sia applicabile alla lettera, nel senso che si possa considerare spesa senza tradirne lo spirito.³

La legge, infine, è limitata; essa precisa, come reati, solo alcuni dei delitti contro la vita umana. Pare che, per esempio, ogni giorno al mondo ci siano circa 150.000 morti evitabili, ma che soltanto 450 di esse ricadano sotto l'attenzione del diritto penale. Delle altre morti dovute alla violazione di regole comportamentali, alla prevaricazione economica, al danneggiamento dell'ambiente, alla fame, alle guerre, e ad altre cause che compromettono le condizioni generali della vita umana, il diritto penale non si occupa.⁴

I peccati dei singoli individui, pur non dando origine immediatamente a delitti e pur non ricadendo nel campo regolato dal diritto penale, possono originare “strutture di peccato”, cioè istituzioni, o rigidità nelle istituzioni, che possono diventare causa o copertura di molti delitti.⁵

3. Legalità e sistema giudiziario

La “legalità” rappresenta uno stile di vita sociale, fondata sul rispetto delle leggi che la società stessa si è data. Il “sistema giudiziario” è preposto alla difesa della legalità, sanzionando, sempre secondo la legge, coloro che trasgrediscono le regole della vita sociale.

La legalità non si può difendere solo con le sanzioni; la società stessa deve trovare i modi per motivare i cittadini al rispetto delle leggi. Per questo scopo si richiede alle leggi che siano rispettose della dignità di ogni persona umana e atte a promuoverne lo sviluppo; leggi chiare, elaborate con procedimenti trasparenti; leggi uguali per tutti, capaci di garantire anche i più deboli e di non lasciare solo chi si trovi in difficoltà; leggi effettivamente applicate.⁶

Lo stesso sistema giudiziario motiva o demotiva il cittadino al senso della legalità, in quanto esso, pur facendo riferimento a leggi uguali per tutti, dispone di una discrezionalità molto alta nel perseguire gli illeciti. Accade, infatti, che, azioni pur qualificate come illecite dalla società, non vengano di fatto perseguite (controlli di polizia, indagini, effettuazione dei processi, ecc.), mentre per altri casi l'attenzione persecutoria sia estremamente accanita.⁷

Il sistema carcerario dovrebbe motivare il cittadino che ha commesso un reato a recuperare la voglia di essere riaccolto nella società, ma spesso in carcere, leggi dello Stato pur buone, non vengono applicate e il rischio è che il reo si trovi a passare dalla parte della vittima.⁸

² Un terrorista, per esempio, può, in coscienza, pensare di fare il bene del suo popolo, suicidandosi e uccidendo per spargere terrore: non sarà giudicato rispetto alla sua coscienza, ma la sua azione va fermata.

³ Alcune leggi prevedono i casi e le condizioni per cui sia accettabile che un cittadino faccia obiezione di coscienza. Al di fuori di questi casi, la legge, però, non ammette eccezioni a quanto prescrive.

⁴ Per questi dati e per altri citati di seguito, rimandiamo all'intervento del prof. Luciano Eusebi, dell'Università Cattolica di Piacenza, pubblicato negli atti del Convegno *Colpa e pena* (Bergamo, 13 maggio 2000), promosso dai Cappellani delle carceri e dalla Delegazione Caritas della Lombardia. Interessante nello stesso testo l'intervento del Card. Carlo Maria Martini rispetto alla prospettiva biblica sul tema. Segnaliamo, inoltre, del Prof. Eusebi, l'intervento al Convegno della Chiesa italiana a Verona, nell'ottobre 2006 e pubblicato sulla rivista *Il Regno* n. 17/2006.

⁵ Per il concetto di “strutture di peccato” vedi l'enciclica di Giovanni Paolo II, *Sollicitudo rei socialis* (n. 36) del 1987. Esso esprime la tragica esperienza per cui si riescono a vedere immagini di persone affamate e non si riesce a far giungere ad esse qualche sacco di riso di cui pure disporremmo.

⁶ Vedi il testo dei Vescovi italiani *Educare alla legalità* del 1991.

⁷ La legge stabilisce, per esempio, che la pirateria informatica sia reato penalmente perseguibile, ma sappiamo che difficilmente verrà qualcuno a indagare sul nostro computer. Di fatto la grandissima maggioranza dei detenuti è costituita da persone delle categorie sociali marginali: tossicodipendenti e immigrati stranieri.

⁸ Tra le cause: la lentezza del sistema giudiziario, il sovraffollamento e la cronica mancanza di disponibilità economica.

IL DELITTO E LA SUA PENA

Rileggiamo un testo biblico a partire da un'esperienza di servizio tra i carcerati. La riflessione non attinge direttamente ai canoni degli studi giuridici, ma se ne nutre a sufficienza.

Dignità della persona e solidarietà universale

Dal libro della Genesi (Genesi 4,1-15). [4,1]Adamo si unì a Eva sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo dal Signore». [2]Poi partorì ancora suo fratello Abele.

Il figlio nasce perché Adamo si è unito ad Eva, ma Eva dice che il figlio viene da Dio. Eva esprime con un linguaggio religioso quella che è un'esperienza comune. Se nel linguaggio comune si sentono i genitori dire che hanno voluto “fare” un figlio, si dice poi che la madre è “in attesa” di un figlio e, quando il figlio nasce, non si dice che sia un “prodotto” e nemmeno un’“opera” dei genitori e a loro non viene riconosciuto il diritto di vita e di morte sul figlio che hanno “fatto”. Un figlio, infine, non è sostituibile “facendone” un altro: egli sarà per sempre parte della vita dei genitori e della famiglia umana nella quale i genitori lo inseriscono.

D'ora in poi, se lui soffre, anch'io soffro; se lui è umiliato, anch'io sono umiliato; se lui fa del male, io mi sento tradito; ma, se a causa della sua trasgressione, la società lo mette fuori, anch'io mi sento meno sicuro nella società. La comunità umana è un organismo solidale; essa non può permettersi di perdere colpevolmente il bene di una vita umana, nemmeno di emarginarla; anzi, se essa si autoemargina, la società deve andarla a cercare, per recuperarla, per il bene della società stessa.

Tutto questo si può riassumere nei concetti di “dignità” della persona umana e di “solidarietà” universale: ogni persona è sempre degna di stare nella famiglia umana e di fatto non ne esce mai. La solidarietà è un fatto e diventa un compito. Quando, di un uomo che ha fatto un grave delitto, si vede il volto e lo si vede da vicino, anche i propositi più aggressivi si spengono e ci si chiede cosa si possa fare per lui.⁹ In questo senso Papa Giovanni XXIII poteva ricordare che si condanna il peccato ma non il peccatore.¹⁰

Si deve, quindi, creare una separazione tra il reato e colui che lo ha compiuto, per condannare il primo e recuperare secondo. Condannare il reato significa che se una persona è stata vittima di un delitto, sarà compito della giustizia fare verità, ricostituire pubblicamente la vittima nella sua dignità violata. Ma se una persona ha commesso un delitto non sarà lecito tentare di cancellarla dalla comunità umana; nessuno potrà affermare che non sia più uno di noi e tutti hanno il compito di ricuperarla. D'altra parte, chi ha cercato di violare con un delitto questo legame solidale, continua egli stesso a sentirlo, ed esso si offre, pertanto, come una risorsa per il recupero sociale del reo.

La solidarietà tradita

Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. [3]Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore; [4]anche Abele offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, [5]ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto.

Abele e Caino sono diversi: uno è sedentario (agricoltore), l'altro è nomade (pastore). Entrambi sono religiosi e offrono i loro frutti a Dio. Ma poi si dice che Dio gradì Abele e non Caino. Come fa Caino a capire che Dio “gradì” l'offerta di Abele e non la sua? Qui non si dice che Caino abbia offerto cose cattive. Si dice solo che Dio gradì e non gradì. Le caratteristiche del linguaggio biblico antico ci autorizzano ad interpretare così: che Caino abbia visto che gli affari di Abele andavano

⁹ Gli esempi sono al maschile perché la popolazione detenuta è formata da maschi per la quasi totalità (più del 95%).

¹⁰ Ecco la citazione esatta tratta dalla Lettera enciclica *Pacem in Terris* (n. 83) del 1963: “Non si dovrà però mai confondere l'errore con l'errante [...]. L'errante è sempre ed anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l'azione di Dio in lui non viene mai meno”.

meglio, oppure, anche più semplicemente, che Abele fosse contento della sua attività e che, quindi, Caino abbia giudicato che Dio avesse fatto una preferenza.

La diversificazione nella vita sociale ci provoca e chiede di essere interpretata. Su questo fronte l'invidia è in agguato. Invidia è guardare male l'altro, sospettare che la diversificazione sociale contenga una minaccia per noi e quindi volere che le cose all'altro vadano male. L'invidia, può essere considerata come la forma radicale di degenerazione delle relazioni sociali, si esprime nel vedere l'altro con malanimo, quasi con l'intenzione di fargli il malocchio; il contrario sarebbe lo stupore, l'ammirazione, cioè vederlo bene, con stima benedicente.¹¹

Caino, di fatto, è invidioso del fratello ed è irritato. Il delitto può avvenire perché è già stata rotta, tradita la solidarietà sociale e alla fine sarà proprio questa la ferita più profonda da risanare.¹²

La responsabilità

[6]Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? [7]Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo».

Sembra dire Dio, che se uno ha la coscienza a posto, se ha fatto bene ciò che doveva fare, allora non deve temere: ha tutto quanto gli serve per vivere e può tenere alta la testa. Se invece quello si lascia prendere dall'invidia, allora può restarne vittima. Il peccato crea una forma di dipendenza: l'invidia è già peccato e se tu l'assecondi essa ti possederà; dice Gesù: "Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato" (Vangelo di Giovanni 8,34). L'invidia è come un serpente accovacciato alla porta: se tu gli tieni la porta socchiusa, ti assalirà col suo veleno e tu diventerai dispensatore di veleni. E' una belva feroce che, se la tieni vicina, ti può assalire in ogni momento e divorare: Il leone sta in agguato della preda, così il peccato di coloro che praticano l'ingiustizia (Libro del Siracide 27,10). Ma la sua bramosia può essere dominata.

Non è un destino fatale che si arrivi al delitto. Ciascuno è sempre responsabile delle proprie azioni. Ma se tu assecondi il peccato, ti puoi trovare improvvisamente dove non volevi, non più padrone di tirarti indietro: eppure ne sei responsabile.

Prima osservazione: sulla responsabilità. Questa, che sembra una condanna, è una speranza per il reo: se lui è responsabile, allora può anche rinnegare il male fatto e riabilitarsi.

Seconda osservazione: sulla schiavitù. A volte il carcere è per qualcuno un evento traumatico positivo, che lo fa risvegliare e lo aiuta a prendere coscienza: "Dove ero arrivato! Non pensavo che potessi precipitare così in fretta". Chi entra nel giro dell'illegalità entra in un vortice dove perde anche il senso della realtà e non riesce più a fermarsi. A volte, a far risvegliare qualcuno, ci era già riuscito un evento inatteso. Un evento positivo: l'incontro con una ragazza che gli vuole bene, la nascita di un figlio; ma anche uno doloroso: la morte di una persona cara. A volte qualcuno ne ha approfittato bene e ha già cambiato vita, ma si ritrova indagato e condannato dopo anni: di questo suo cambiamento la giustizia, per alcune sue rigidità, tiene conto assai poco.

Nel nostro caso, Caino cede al peccato. Ha la morte nel cuore e allora diffonde la morte.

La verità

[8]Caino disse al fratello Abele: «Andiamo in campagna!». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise.

Non è vero che stavano litigando e che, per caso, Abele è rimasto schiacciato. E' vero che Caino ha premeditato l'uccisione di Abele e per questo lo ha invitato ad uscire in campagna. La giustizia deve fare innanzitutto verità sui fatti. In ogni azione umana c'è una pretesa veritativa e chi compie un delitto intende affermare che sta dalla parte della verità e che, quindi, la vittima "se l'è meritata". La giustizia deve riabilitare la vittima e dire che essa non meritava quello che ha ricevuto: c'è stata un'ingiustizia; quello che è accaduto non avrebbe mai dovuto accadere e non dovrà accadere più.

¹¹ Così avvenne quando Dio, vedendo "che l'uomo era solo", gli volle fare un aiuto che gli fosse simile e, quando plasmò la donna, Adamo esclamò ammirato: "Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa" (Genesi 2).

¹² Quando il ladro entra in casa tua, quello che ti ferisce non è tanto il danno materiale delle cose rubate, ma la violazione della tua intimità da parte di qualcuno che ti ha visto come persona nemica.

*La certezza della verità è più importante della certezza della pena, anche perché, come vedremo, la pena-castigo è già certa ed è compresa nel delitto.*¹³

La menzogna

[9]Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?».

Caino sa benissimo dove sia il fratello. Caino sa, soprattutto, che l'altro era suo fratello e che suo compito era salvaguardare, difendere la vita di Abele: era la sua stessa vita, vita di fratelli.

Ma ciascuno è chiamato a custodire anche il fratello che commette un reato e alla società si impone il dovere di prevenire i reati. Non basta punirli dopo, oppure pensare di risolvere la prevenzione con la minaccia della pena. Ci sono persone deboli, ci sono stati di sofferenza dove, se la persona resta sola, potrebbe non contenersi più ed esplodere in gesti gravi. Ci sono persone incattivite dal continuo tradimento della solidarietà sociale. Non basta dire che chi sbaglia deve pagare; si deve anche evitare che il fratello sbagli. Chi sbaglia è colpevole, ma è una menzogna pretendere di tirarci fuori, negando ogni nostra responsabilità: chi sbaglia è fratello e noi dobbiamo chiederci, soprattutto davanti alle vittime, se abbiamo fatto di tutto per prevenire il male fatto.

San Giovanni Bosco (Castel Nuovo d'Asti, 1815 – Torino, 1888), che è educatore di giovani, parla del suo “sistema preventivo” contrapposto a quello “repressivo”¹⁴. Nel sistema repressivo si fa la legge e si aggiunge una pena per chi la trasgredisce; allora le istituzioni dovranno presentarsi al cittadino come “severe e piuttosto minaccevoli”; ma, egli dice, che questo sistema “può impedire un disordine, ma difficilmente farà migliori i delinquenti, che non dimenticano i castighi subiti, e per lo più conservano amarezza, con desiderio di scuotere il giogo e anche di farne vendetta”. Nel sistema preventivo, invece, l'istituzione “fa conoscere le prescrizioni e i regolamenti” e poi deve essere sempre accanto a coloro che sono più deboli, per motivarli e correggerli; questo sistema “si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e sopra l'amorevolezza”. Potremmo tradurre così: la ragione allude alla buona qualità delle leggi che rende ragionevole il loro rispetto; la religione, in senso ampio, allude al progetto complessivo di una società, per il quale vale la pena di spendersi e l'amorevolezza la percepisce il cittadino che sente di essere un bene per la società, la quale “perciò esclude ogni castigo violento e cerca di tenere lontano gli stessi leggeri castighi”.

La pena

[10]Riprese [Dio]: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! [11]Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. [12]Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra».

Il delitto non può più essere cancellato: resta per sempre. Il perdono eventuale non ridona la vita a chi è morto, ma non si cancellano nemmeno le altre ferite inferte alla società con un reato meno grave, anche quando qualcosa si può riparare. E non serve “fargliela pagare” con la vendetta: la ritorsione e la retribuzione con una pena dolorosa non cancellano il fatto.

D'altra parte il reo è condannato per sempre: il suolo, che egli ha visto impregnato del sangue del fratello, è sempre lì a ricordare quanto è accaduto e Caino non troverà più un luogo dove possa dirsi a casa; sarà ramingo sulla terra. La pena che Dio sancisce non è altro che la ratifica di quanto il delitto ha prodotto intrinsecamente.

Il delitto scatena già di per se stesso il castigo.¹⁵ Al punto che quando la società infligge una pena, esprime una forma di solidarietà anche con chi ha compiuto il delitto, perché, dandogli una pena

¹³ In Sudafrica, per chiudere il periodo di *Apartheid*, si fece un'amnistia per tutti i reati collegati alle lotte sociali che l'avevano accompagnata, però si istituì una “commissione per la verità” col compito di accertare la verità dei fatti accaduti. Qualcosa di simile avvenne in Perù, dopo la fine delle lotte della guerriglia di *Sendero Luminoso*. E alla fine dei *Promessi sposi* di Alessandro Manzoni, Lucia ci tiene a ribadire la verità dei fatti: “Io non sono andata a cercare i guai: son loro che sono venuti a cercar me”.

¹⁴ Vedi *Il sistema preventivo di don Bosco*, pubblicato dai Salesiani di Arese.

¹⁵ Il riferimento a *Delitto e castigo* di Fedor Dostoevskij è inevitabile.

delimitata da scontare, gli permette di contenere l'angoscia per quanto compiuto e gli offre una via per riguadagnare la fiducia di tutti. Tutte le pene attualmente in vigore, secondo la Costituzione italiana, dovrebbero essere lette (e valutate) secondo questo spirito e tendere a questo fine.

Approfondimento 1: le finalità delle pene attualmente in vigore¹⁶

Tradizionalmente, alla *pena* (che nel suo senso più generale allude a dolore, *sofferenza*, inflitta a chi si è macchiato di una determinata *colpa*) vengono attribuiti i seguenti significati.

- *Difesa* della società contro l'aggressione causata dal reato, e soprattutto per evitare la sua possibile reiterazione: di qui il carcere, la creazione di un ambiente separato dalla società, perché essa possa essere *difesa* dall'aggressione altrui; lo stesso vale per alcune delle cosiddette *pene accessorie*: l'interdizione per un determinato numero di anni dai pubblici uffici, per il pubblico ufficiale condannato per corruzione o concussione: è una precauzione perché la società sia difesa da determinate minacce.
- *Retribuzione* per il reato commesso: è richiamata dall'immagine della bilancia: "Hai fatto soffrire, devi soffrire in modo bilanciato anche tu". Si pone il problema della *proporzionalità* della pena (quanto si deve far soffrire?) per ciascuno dei reati. Nasce, però, la domanda sulla civiltà di un sistema sociale, dove l'istituzione si incarica intenzionalmente di far soffrire un cittadino pur colpevole. La *retribuzione* si giustifica, allora, nella linea della *deterrenza*.
- *Deterrenza* è il tentativo di *distogliere* non soltanto il colpevole, ma anche altri dal commettere lo stesso reato, scoraggiandoli; in questo caso, però, si rischia di *strumentalizzare* il condannato, che si trova a scontare una pena di tipo *esemplare*, perché altri ne siano dissuasi. Ci si chiede poi se alcuni reati gravi (pensiamo ai delitti contro la vita dei familiari o agli atti di terroristi suicidi) possano essere fermati dalla minaccia di una punizione. Essa, infine, si rivela di fatto inefficace, in quanto, i sistemi dove le pene sono molto più gravi di altri, non riescono a dissuadere dal commettere reati.¹⁷
- *Rieducazione*, morale e civile, del condannato, perché modifichi la propria condotta; la sua funzione è quindi *medicinale*, in vista della guarigione del soggetto. Qui il *reo* è paragonato ad un *ammalato*; se sofferenza ci fosse, sarebbe solo dovuta all'amarezza della medicina, ma lo scopo è che il soggetto ne esca il più possibile libero, *riabilitato* ad una vita migliore. E' quindi basata sulla chiara distinzione tra *l'autore del reato* e il *reato* stesso: è il tentativo di offrire al reo delle possibilità per distaccarsi dal suo reato. Entrano qui diverse competenze e influssi positivi: la necessità dell'accompagnamento dello psicologo e dell'assistente sociale, ma soprattutto una promozione culturale della persona: la maggior parte dei detenuti risulta infatti sprovvista di un sufficiente bagaglio culturale, a partire da quello scolastico.¹⁸

Approfondimento 2: le pene attualmente in atto e la loro possibile revisione

Il discorso sulla pena dipende strettamente da quanto sopra affermato, rispetto alla difesa della società e alle condizioni del soggetto da riabilitare.

- *Pena di morte*. Essa, ormai, non trova realistiche condizioni di applicabilità, né può essere considerata moralmente sostenibile per le seguenti cause: l'*irrevocabilità* del giudizio che suppone e la conseguente *irreparabilità* di un eventuale errore giudiziario; la mancata considerazione del mutamento della persona del condannato dal tempo del delitto al momento dell'esecuzione della pena; la sua sostanziale inutilità, dal momento che, anche nei casi di associazioni mafiose o terroristiche, esistono oggi mezzi per impedire di nuocere agli altri cittadini. Rispetto al suo effetto deterrente, è già stata detta l'inefficacia delle pene retributive: tutto ciò evidenzia il suo aspetto *vendicativo* inaccettabile.
- *Ergastolo*. In Italia, è previsto soltanto per alcuni tipi di delitti, particolarmente gravi: ad es. la *strage* o l'*omicidio premeditato*; è la massima pena attualmente esistente in Italia dal 1995, dal momento che è stata definitivamente cancellata dal nostro ordinamento la pena di morte, anche per i reati compiuti in tempo di guerra, soggetti come tali alle leggi militari. Consiste non soltanto nel carcere comminato a vita, ma nella perdita dei *diritti civili* da parte del condannato: è la condizione del cosiddetto "morto civi-

¹⁶ Gli approfondimenti qui citati sono ripresi quasi integralmente dall'intervento di don Eros Monti, teologo, esperto di morale sociale, attualmente Vicario episcopale della Diocesi di Milano per la vita sociale, pubblicati come manoscritto del Seminario Arcivescovile di Milano, sotto il titolo di *Condannare e condonare* (1999).

¹⁷ Se in Italia si trova in prigione un cittadino ogni mille abitanti circa, negli USA si arriva anche a sette o otto carcerati ogni mille abitanti e in molti dei suoi Stati c'è anche al pena di morte, ma non è una società meno violenta.

¹⁸ Una riflessione ormai matura (espressa, per esempio, nella relazione del prof. Eusebi e nel Convegno già citato), chiede di passare da una giustizia "retributiva" che risponde alle domande: "che legge è stata infranta? chi è il colpevole? qual è la punizione?" ad una giustizia "riparativa" che risponde alle domande: "chi soffre? qual è la sofferenza? chi ha bisogno di guarire? chi può dare un contributo attivo a questo scopo?" e guarda, per un contributo attivo, all'insieme del corpo sociale ferito dal reato, alle vittime dirette del reato stesso e a chi lo ha provocato.

le”, cioè di colui che non può più esercitare i propri diritti di cittadino: non può votare, né fare testamento (quello redatto prima della condanna è nullo); si perde la potestà di genitore sui figli (cf art. 32 *Codice Penale*). Un dibattito, aperto, in Italia, potrebbe portare alla sua abolizione, che comporterebbe la sostituzione dell'ergastolo stesso con una pena tra i 30 e i 33 anni di carcere; già oggi, a determinate condizioni e in caso di buona condotta, la pena effettiva può essere ridotta a 28 anni.

- *Reclusione carceraria*, come *privazione* o almeno *restrizione* della libertà personale. Impresione generale è che se ne dovrebbe limitare il ricorso, a favore di pene alternative, perché è eccessiva la sofferenza imposta rispetto alle finalità di difesa della società e scarsa l'efficacia in vista del recupero della persona che ha commesso reati. Molto alti sono inoltre i costi economici e sociali.¹⁹ Sotto lo stesso capitolo va collocata la *detenzione domiciliare* e l'*affidamento ai servizi sociali* (*Ufficio Esecuzione Penali Esterne*), dove si sconta in diverse condizioni la pena carceraria. Per i tossicodipendenti è, infine, possibile scontare la parte finale della pena carceraria presso *comunità di recupero*.
- *Condanne alternative* al carcere. La nostra legge penale prevede già delle *pene accessorie*, in dipendenza del giudizio svolto. Esistono poi altre possibilità offerte alla creatività dei giudici, particolarmente indicate nel caso che il reo sia minorenne, che possono coinvolgere le persone direttamente danneggiate; si va dallo svolgimento di servizi di pubblica utilità, alla prestazione di servizi presso l'ente o la persona danneggiata, ecc. Si noti che una forma come questa potenzierebbe tutti gli aspetti *positivi* della *pena*: la *proporzionalità* al reato, la capacità di *deterrenza*, la funzione *rieducativa*, oltre alla facile *adattabilità* alla persona del *condannato*, considerando poi il vantaggio del ristabilire relazioni positive con le persone danneggiate. Offre, inoltre, la possibilità di una continua *revisione* della pena, a fronte della *rigidità* della legge penale attuale, correggendone l'*oggettivismo* eccessivo.

La mediazione

[13]Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? [14]Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere». [15]Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.

Mentre Dio infligge la pena a Caino, si realizza un dialogo che non era scontato: Dio rivolge a Caino la parola anche dopo il suo delitto. Caino ne riceve sollievo, al punto che può riconoscere la propria colpa (la colpa la si può riconoscere solo davanti a qualcuno di cui ci si fida) ed esprimere a Dio tutta la propria angoscia: qualcuno potrebbe sentirsi in diritto di uccidere lui per vendicare Abele. E Dio va fino in fondo: si fa carico dell'angoscia di Caino, "si mette di mezzo", si fa mediatore; dopo aver ratificato la pena, si fa garante di Caino. E così devono fare le istituzioni sociali.

Di fatto, attraverso la legge penale, lo Stato, espressione della comunità umana, "si mette di mezzo" e toglie alle vittime il diritto di farsi giustizia da sole e, dopo aver inflitto la pena, si fa garante del reo perché sia riammesso a godere della piena libertà e dei diritti civili.

Questa riammissione alla vita sociale, oggi, si esprime principalmente nella durata limitata che hanno le pene, per cui, a fine pena, la persona viene dichiarata riabilitata; ma si esprime anche in istituti giuridici come la grazia, l'indulto, l'amnistia, che intervengono con l'estinzione totale o parziale della pena o l'estinzione del reato.

Si sta sperimentando, cominciando dalla giustizia minorile, la formula della "mediazione penale", dove un mediatore cerca di portare ad una conciliazione tra colpevole e vittima diretta del reato, facendoli incontrare e facendo diventare protagonista della riabilitazione anche la vittima stessa.

Approfondimento 3: grazia, indulto amnistia

- *Grazia*: è provvedimento *personale*, mediante il quale è condonata, in tutto o in parte, la pena. La *grazia*, pertanto, conferma il *delitto*, la sua *gravità*, la *condanna inflitta*; la riduzione o conversione della condanna concerne invece anzitutto le condizioni *personali* del soggetto, la cui situazione, o le circostanze in cui il reato è stato commesso, sono tali da meritare il provvedimento (in Italia è concessa dal Presidente della Repubblica).

¹⁹ Per costi sociali possiamo pensare, verso l'esterno, alle famiglie divise e, verso l'interno, alla concentrazione di persone tanto diverse, spesso problematiche, in un contesto così chiuso, possibile causa di traumi e luogo di abusi non facilmente controllabili.

- *Indulto*: si traduce in una riduzione o condono della pena per *interesse categorie di persone*. Anche qui non viene meno la considerazione del reato commesso (il giudizio di colpevolezza rimane), ma soltanto è prevista una riduzione della pena, che è il Parlamento a dover approvare, con maggioranza qualificata pari ai due terzi dei votanti.
- *Amnistia*: riguarda determinate *categorie di reati*: estingue quindi non soltanto la pena, ma lo stesso presupposto legale della condanna; se la condanna è già in corso, ne fa cessare l'esecuzione. E' concessa dal Parlamento con la maggioranza di due terzi dei parlamentari.

Al di là di questi provvedimenti di carattere eccezionale, la riduzione della *pena* è già praticata in altri casi; si pensi al cosiddetto *patteggiamento* della pena, che consente forti riduzioni della pena stessa a *chi si riconosce colpevole* (vale però solo per reati minori, con pena massima non superiore a cinque anni).

Anche l'ordinamento penitenziario permette al *magistrato di sorveglianza*, incaricato di seguire il percorso carcerario del detenuto, di intervenire concedendo dei *benefici*, che vanno dalla *liberazione anticipata* (per ogni semestre di buona condotta ci sono 45 giorni di sconto sulla pena), fino alla possibilità, verso fine pena, di avere *permessi premio* o anche la *semi-libertà*, uscendo di giorno per lavorare e rientrando in carcere la sera.

Resta, però, il fatto che quando il detenuto viene rimesso in libertà e gode di nuovo di tutti i diritti civili, non gode per questo della piena fiducia degli altri cittadini. Troverà difficoltà a cercare casa o lavoro, per esempio; inoltre, in molti casi, egli stesso si trova in condizioni di salute fisica e psichica (malati psichiatrici, tossicodipendenti, alcolodipendenti) che non gli permettono di riprendere una vita totalmente autonoma. A questo riguardo sono nate forme significative e ulteriori di mediazione, da parte di associazioni e di cooperative che si assumono compiti di accompagnamento alla risocializzazione, che sono garanzia per tutti e promuovono percorsi di reinserimento, molto spesso sostenuti dalle stesse istituzioni, che non fanno mancare il loro contributo anche economico.

Fondamentale resta, però, il contributo della famiglia. Chi ha legami familiari significativi trova lì il primo aiuto diretto e le forme più valide di mediazione al reinserimento. Nei fatti questi legami assumono rilievo anche in vista della concessione di benefici durante la detenzione.

“Nessuno tocchi Caino” è, infine, il nome di una benemerita associazione per l'abolizione della pena di morte. Caino resta un uomo al quale la socialità umana non può rinunciare.

Approfondimento conclusivo

In sintesi, c'è una fragilità dell'attuale sistema penale che pare derivi:

- dal fatto che lo sforzo di garantire oggettività alla legge penale si concentri quasi tutto nel tentativo di *ricercare la giusta pena*, cioè la *corretta proporzionalità* tra reato commesso e pena comminata;
- dalla sostanziale *unicità della pena*, che, in larga misura, finisce per ridursi alla sola carcerazione.

Il primo aspetto appare estremamente problematico, perché imporrebbe la revisione continua delle pene previste, in relazione alle variazioni del danno sociale prodotto da quel reato e lascia in ombra la cura per ripristinare l'integrità della dignità violata della vittima. Alle vittime dirette del reato, o ad altri soggetti disponibili come mediatori, è di fatto preclusa la possibilità di intervenire nel processo di definizione della pena e di riabilitazione del condannato.

L'obiettivo del sistema penale dovrebbe, pertanto, essere quello

- di *fare verità sui fatti accaduti*, dichiarando quando si è di fronte ad un reato e condannandolo come tale, affermando le ragioni delle vittime;
- di porre in atto tutti i mezzi perché *l'autore del reato non torni a delinquere*, migliori la propria condotta e sia ricuperato alla piena condivisione della vita sociale (art. 27,3 della Costituzione).

La pena deve, comunque, rimanere, il più possibile, un mezzo, mai un fine.

Di fatto, però, gli interventi di riforma del sistema giudiziario tendono ad essere occasionali e settoriali; si resta quasi paralizzati sull'esistente, perché la società dedica ai temi della giustizia un'attenzione sbrigativa, come chi si occupi con fastidio di questi problemi e delle persone coinvolte e che, quando è costretta ad interessarsene, lo faccia con risentimento e spirito di vendetta.

Si dovrebbe considerare, invece, la fatica di promuovere la giustizia, nella prospettiva nobile di chi vuole far amare a tutti il bene di appartenere alla comunità umana e alle forme di socialità in essa espresse e, pertanto, vuole operare perché tutti siano motivati e abilitati a dare alla vita sociale il proprio contributo attivo.

la relazione è di

DON RICCARDO FESTA

Cappellano della Casa Circondariale di Monza

la parte giuridica è stata curata da

FRANCESCO PASQUALI

Avvocato e volontario dell'Associazione Carcere Aperto

*Il testo è stato pubblicato sulla rivista *La pastorale del penitenziario*, a cura dell'Ispettorato Generale dei Cappellani della Carceri Italiane, 4/2007, pp. 221-235.*